




Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO N. 108/15	UDIENZA DEL 15/03/2016	DECISIONE N. 065/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 APR 2016	IL SEGRETARIO 
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 15 Marzo 2016 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 108/15 R.G.

a carico di

1) **Sergio Esposito**, nato a Roma il 08.04.1956, residente in Quercie Fucecchio (FI), Via Sorini n. 14.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo ORCHIDEA PRESS da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita "FLUNIXIN", a seguito dei prelievi effettuati in data 07/02/2015 in occasione del premio "PANBRIOCHE AL KAMUT" presso l'Ippodromo di Treviso.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 16 Dicembre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sergio ESPOSITO, in quanto il cavallo ORCHIDEA PRESS da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "FLUNIXIN", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al Trotto "PANBRIOCHE AL KAMUT" dal medesimo disputata in data 7 Febbraio 2015 presso l'ippodromo di Treviso.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.

Il risultato veniva confermato anche dalle seconde analisi effettuate in data 15/11/2015 presso Laboratoire des Courses Hippiques in Verrieres le Buisson (FR).

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 21/03/2015 al 19/04/2015.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 15/03/2016.

L'incolpato non si presentava.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti e della memoria difensiva, inviata dall'Avv. Cristina Gradi in data 13/03/2016, con allegati da 1 a 3 di cui l'allegato n. 3 è costituito da relazione a firma Dott. Montana recante, a sua volta, n. 9 allegati.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione con relazione del procedimento.

All'esito, il procedimento veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 7 Febbraio 2015 al cavallo ORCHIDEA PRESS in occasione della corsa PANBRIOCHE AL KAMUT sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Treviso, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "FLUNIXIN".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche pericolo per la salute.

In ordine alla memoria presentata dall'Avv. Cristina Gradi in difesa dell'incolpato, emergono i seguenti rilievi.

Il prelievo effettuato in data 07/02/2015, se pure non obbligatorio in virtù della posizione nell'ordine di arrivo (2° classificato), è stato eseguito, come da Regolamento, per volontà del Presidente di giuria, alla cui discrezionalità è rimessa la decisione.

Inoltre, l'assunto secondo cui l'allenatore non sarebbe stato avvisato del prelievo, non può trovare conforto nel reale svolgimento dei fatti, posto che, diversamente argomentando, si arriverebbe all'assurdo di affermare che l'allenatore - sul quale grava la responsabilità di custodia - durante il prelievo avesse perso di vista il cavallo senza rendersene conto.

L'eventuale assenza dell'allenatore è, piuttosto, riconducibile ad una sua libera scelta.

Quanto alle doglianze relative alle modalità di confezionamento dei campioni si osserva, al contrario, che sia in sede di prime che di seconde analisi sono state attentamente osservate le procedure di identificazione e corrispondenza dei codici.

Infine, la difesa dell'incolpato richiama la relazione allegata a firma del Dott. Montana affermando che nel dossier analitico non è attestato l'avvenuto superamento della soglia "ISL".

Ebbene, sul punto, si rileva che sia in sede di prime che di seconde analisi in entrambi i laboratori è stata adottata la procedura prevista dal vigente Regolamento che ha individuato e, poi, confermato, la positività alla sostanza dopante "Flunixin".

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Sergio ESPOSITO, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi effettuate.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Da ciò consegue che, vista la recidiva rispetto alle decisioni n. 25/14, n. 157/15 e n. 156/15, appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 e della multa di € 1.500,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Sergio ESPOSITO**, in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, in considerazione delle constatate recidive relative alle decisioni n. 25/14, n. 157/15 e n. 156/15, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (Sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (Millecinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **ORCHIDEA PRESS** dall'ordine di arrivo del Premio "PANBRIOCHE AL KAMUT" disputatosi il giorno 07/02/2015 presso l'ippodromo di Treviso e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Con atto di incolpazione del 29 ottobre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore BOTTI Edmondo e del proprietario SCARPELLINI Andrea, in quanto il cavallo GENERAL SHERMAN era risultato positivo alla sostanza proibita "Diclofenac", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione del 132^a Derby Italiano - Tris Straordinaria, disputatosi in data 17 maggio 2015 all'ippodromo di ROMA Capannelle.

Venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l., che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 17 maggio 2015.

Veniva fissata la prima udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 26.01.2015 ove, a seguito dell'illustrazione da parte del relatore ed all'esito della discussione degli avvocati degli incolpati, la Commissione, ai sensi dell'art. 16 co. 3 delle norme di procedura, disponeva l'acquisizione di chiarimenti presso il servizio benessere animale del MIPAAF, ed all'uopo rinviava al 15.03.2016. All'udienza del 15.03.2016, acquisiti i chiarimenti richiesti, a firma del responsabile del servizio benessere animale del MIPAAF, dott.ssa Sveva DAVANZO, dopo nuova relazione di rito e discussione dei difensori presenti, nonché l'acquisizione degli atti depositati al fascicolo, la Commissione definiva il procedimento mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I Sigg.ri SCARPELLINI Andrea (proprietario) e BOTTI Edmondo (allenatore) vanno assolti dall'addebito contestatogli perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sia stato commesso.

Dall'istruttoria del procedimento è emerso in maniera chiara ed inequivocabile, che benché entrambi gli incolpati abbiano richiesto (e pagato) le seconde analisi, come in loro facoltà, le stesse non siano state effettuate, con ciò ledendo gravemente il diritto di difesa dello SCARPELLINI e del BOTTI.

Ai sensi dell'art 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping): *"In caso di positività del campione A, il laboratorio che ha eseguito le analisi deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l'esito all'Amministrazione che si riserva di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica la quale può richiedere a sua volta al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.*

La riscontrata positività del cavallo ed il consequenziale periodo di allontanamento vengono resi noti dall'Amministrazione attraverso la pubblicazione sul sito web e la contemporanea comunicazione al proprietario ed all'allenatore secondo le vigenti modalità.

Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall'inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all'Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B. La stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall'Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa.

Orbene, il dato normativo è chiaro ed incontrovertibile : gli interessati, tra i quali vanno annoverati il proprietario e l'allenatore, hanno la facoltà di chiedere le seconde analisi entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione della positività accertata.

Ebbene, a fronte di tale chiaro disposto regolamentare, dall'istruttoria è emerso che, nonostante la richiesta di entrambi gli incolpati, il Ministero non ha provveduto ad effettuare le seconde analisi. Tale comportamento è stato giustificato asserendo che avendo gli incolpati richiesto le seconde analisi presso diversi laboratori ed essendo il campione B utilizzabile una sola volta, gli incolpati avrebbero dovuto trovare un accordo per effettuare le analisi presso uno soltanto dei due laboratori indicati.

In primo luogo va subito detto che tale assunto del Ministro non trova fondamento in alcuna norma o prassi, vigente in materia.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Ed invero, se da un lato è pacifico che, come rappresentato pure dai difensori degli incolpati, con riferimento all'ipotesi in cui vi siano più richieste di seconde analisi presso laboratori differenti, esista, allo stato, un "vuoto normativo", altrettanto incontrovertibile è che la decisione adottata dal Ministero di non procedere alle seconde analisi non è assolutamente rispettosa dei regolamenti vigenti e soprattutto del sacrosanto diritto di difesa degli incolpati. In sostanza sarebbe stato opportuno, a parere di questa Commissione, che il Ministero avesse provveduto ad effettuare le seconde analisi seguendo il criterio "temporale delle richieste" degli interessati: cioè, in assenza di accordo tra gli interessati, il Ministero avrebbe dovuto effettuare le seconde analisi soltanto presso il laboratorio indicato nella richiesta spedita per prima (seguendo, a tal fine, le indicazioni ricavabili dal protocollo in ingresso) e disattendere la seconda essendo il campione B utilizzabile una sola volta. In questo modo viene, comunque, garantito il diritto di tutti a vedere confermata la positività per il tramite delle seconde analisi.

Nel caso di specie, quindi, sarebbe bastato che il Ministero, stante l'assoluta "eccezionalità" della circostanza manifestatasi, consistente nel deposito delle richieste "quasi contemporaneamente" da parte degli interessati, facendo corretta applicazione del principio "*prior in tempore, potior in iure*", avesse dato seguito alla richiesta dell'allenatore BOTTI che, secondo la documentazione fornita a questa Commissione, è stata spedita il 26.06.2015 alle ore 12.09 (a fronte di quella dello SCARPELLINI che è stata inviata nella stessa data ma alle ore 13.24).

Non essendo state fatte le seconde analisi, non può ritenersi raggiunta la prova che effettivamente il cavallo fosse dopato; consegue da ciò che entrambi gli incolpati vanno assolti.

P. Q. M.

La Commissione assolve **gli incolpati** dagli addebiti mossi agli stessi perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sia stato commesso.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "132^ Derby Italiano - Tris Straordinaria" disputatosi a Roma il 17.05.2015.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Con atto di incolpazione del 29 ottobre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore BOTTI Edmondo e del proprietario SCARPELLINI Andrea, in quanto il cavallo ALATAN BLAZE era risultato positivo alla sostanza proibita "Diclofenac", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione del Premio Tudini - Tris Straordinaria, disputatosi in data 17 maggio 2015 all'ippodromo di ROMA Capannelle.

Venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l., che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 17 maggio 2015.

Veniva fissata la prima udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 26.01.2015 ove, a seguito dell'illustrazione da parte del relatore ed all'esito della discussione degli avvocati degli incolpati, la Commissione, ai sensi dell'art. 16 co. 3 delle norme di procedura, disponeva l'acquisizione di chiarimenti presso il servizio benessere animale del MIPAAF, ed all'uopo rinviava al 15.03.2016. All'udienza del 15.03.2016, acquisiti i chiarimenti richiesti, a firma del responsabile del servizio benessere animale del MIPAAF, dott.ssa Sveva DAVANZO, dopo nuova relazione di rito e discussione dei difensori presenti, nonché l'acquisizione degli atti depositati al fascicolo, la Commissione definiva il procedimento mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I Sigg.ri SCARPELLINI Andrea (proprietario) e BOTTI Edmondo (allenatore) vanno assolti dall'addebito contestatogli perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sia stato commesso.

Dall'istruttoria del procedimento è emerso in maniera chiara ed inequivocabile, che benché entrambi gli incolpati abbiano richiesto (e pagato) le seconde analisi, come in loro facoltà, le stesse non siano state effettuate, con ciò ledendo gravemente, il diritto di difesa dello SCARPELLINI e del BOTTI.

Ai sensi dell'art 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping): *"In caso di positività del campione A, il laboratorio che ha eseguito le analisi deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l'esito all'Amministrazione che si riserva di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica la quale può richiedere a sua volta al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.*

La riscontrata positività del cavallo ed il consequenziale periodo di allontanamento vengono resi noti dall'Amministrazione attraverso la pubblicazione sul sito web e la contemporanea comunicazione al proprietario ed all'allenatore secondo le vigenti modalità.

Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall'inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all'Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B. La stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall'Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa.

Orbene, il dato normativo è chiaro ed incontrovertibile : gli interessati, tra i quali vanno annoverati il proprietario e l'allenatore, hanno la facoltà di chiedere le seconde analisi entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione della positività accertata.

Ebbene, a fronte di tale chiaro disposto regolamentare, dall'istruttoria è emerso che, nonostante la richiesta di entrambi gli incolpati, il Ministero non ha provveduto ad effettuare le seconde analisi. Tale comportamento è stato giustificato asserendo che avendo gli incolpati richiesto le seconde analisi presso due diversi laboratori ed essendo il campione B utilizzabile una sola volta, gli incolpati avrebbero dovuto trovare un accordo per effettuare le seconde analisi presso uno soltanto dei due laboratori indicati.

In primo luogo va subito detto che tale assunto del Ministro non trova fondamento in alcuna norma o



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

prassi, vigente in materia.

Ed invero, se da un lato è pacifico che, come rappresentato pure dai difensori degli incolpati, con riferimento all'ipotesi in cui vi siano più richieste di seconde analisi presso laboratori differenti, esista, allo stato, un "vuoto normativo", altrettanto incontrovertibile è che la decisione adottata dal Ministero di non procedere alle seconde analisi non è assolutamente rispettosa dei regolamenti vigenti e soprattutto del sacrosanto diritto di difesa degli incolpati. In sostanza sarebbe stato opportuno, a parere di questa Commissione, che il Ministero avesse provveduto ad effettuare le seconde analisi seguendo il criterio "temporale delle richieste" degli interessati: cioè, in assenza di accordo tra gli interessati, il Ministero avrebbe dovuto effettuare le seconde analisi soltanto presso il laboratorio indicato nella richiesta spedita per prima (seguendo, a tal fine, le indicazioni ricavabili dal protocollo in ingresso) e disattendere la seconda essendo il campione B utilizzabile una sola volta. In questo modo viene, comunque, garantito il diritto di tutti a vedere confermata la positività per il tramite delle seconde analisi.

Nel caso di specie, quindi, sarebbe bastato che il Ministero, stante l'assoluta "eccezionalità" della circostanza manifestatasi, consistente nel deposito delle richieste "quasi contemporaneamente" da parte degli interessati, facendo corretta applicazione del principio "*prior in tempore, potior in iure*", avesse dato seguito alla richiesta dell'allenatore BOTTI che, secondo la documentazione fornita a questa Commissione, è stata spedita il 26.06.2015 alle ore 12.09 (a fronte di quella dello SCARPELLINI che è stata inviata nella stessa data ma alle ore 13.22).

Non essendo state fatte le seconde analisi, non può ritenersi raggiunta la prova che effettivamente il cavallo fosse dopato; consegue da ciò che entrambi gli incolpati vanno assolti.

P. Q. M.

La Commissione assolve **gli incolpati** dagli addebiti mossi agli stessi perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sia stato commesso.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "Tudini - Tris Straordinaria" disputatosi a Roma il 17.05.2015.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 105/15	UDIENZA DEL 15/3/2016	DECISIONE N. 068/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 APR 2016	IL SEGRETARIO
----------------------	--------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42,
in data 15/3/2016,

con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore

Avv. Irene La Mendola – Componente

Avv. Luca Ghelfi - Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 105/2015 contro:

BOTTI STEFANO, allenatore, nato in data 07/09/1975 e residente in Milano (MI), via S. Tofano n. 4,
(cod. fisc. BTTSFN75P07F205M), quale co-amministratore della "A&S Botti s.r.l., Società di
Allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano", codice fiscale e partita iva 09243300960, con sede
legale in Milano (MI), via Ippodromo n. 134, difeso dall'Avv. Giovanni Masala (presente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 224, lettera c), del Regolamento Galoppo per aver fatto partecipare
cavalli da lui allenati a nn. 23 corse, presso gli ippodromi di Milano, Roma e Pisa, durante il periodo di
sospensione e più precisamente nelle date del 7, 8 e 10 novembre 2015.

FATTO

Con nota del MIPAF del 12/11/2015, si segnalava che il Sig. Botti Stefano, quale allenatore, nella
veste di co-amministratore della "A&S Botti s.r.l., società di Allenamento di Botti Alduino e Botti
Stefano" partecipava a nn. 23 corse, presso gli ippodromi di Milano, Roma e Pisa, nelle date del 7, 8 e
10 novembre 2015.

Ciò, in violazione della decisione n. 1563 del 4/6/2015 della Commissione di Appello, confermativa
della decisione della Commissione di Disciplina di I Istanza, che aveva inflitto le sanzioni della
sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 4 e della multa di € 1.000,00, in relazione alla
positività del cavallo Cherry Collect in occasione del premio "Repubblica Marinare". Decisione per cui
il Tar Lazio, con ordinanza n. 04898/2015 del 6/11/2015, rigettava l'istanza di sospensiva.

Con provvedimento del 27/11/2015, veniva disposta in via cautelare la sospensione del pagamento dei
premi vinti dai cavalli allenati dal Botti Stefano.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Con atto di incolpazione depositato in data 9/12/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Botti per i suddetti fatti.

All'udienza del 15/3/2016, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina. Compariva invece il legale dell'incolpato Avv. Giovanni Masala, il quale si riportava alla memoria difensiva agli atti (prot. ingresso n. 0014692 del 29/2/2016) precisando altresì che, in data 8/3/2016, veniva notificato al MIPAF ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Botti nell'atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Dall'estratto del sistema e-unire agli atti, risulta infatti che il Sig. Botti Stefano, quale allenatore, nella veste di co-amministratore della "A&S Botti s.r.l., società di Allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano", partecipava a nn. 23 corse, presso gli ippodromi di Milano, Roma e Pisa, nelle date del 7, 8 e 10 novembre 2015.

Tali date rientravano pienamente nel periodo di sospensione di mesi quattro, sanzione disposta con decisione della Commissione di Disciplina di I Istanza, confermata dalla decisione n. 1563 del 4/6/2015 della Commissione di Appello e divenuta efficace in data 6/11/2015, allorché il Tar Lazio rigettava l'istanza di sospensiva di detta decisione.

Nella memoria difensiva agli atti, il legale dell'incolpato denuncia l'erroneità dell'atto di incolpazione di cui al presente procedimento per due ordini di motivi, che tuttavia si ritengono entrambi infondati.

Più precisamente, con il primo motivo, l'Avv. Masala sostiene la legittimità della partecipazione del Botti alle corse di cui all'atto di incolpazione in forza di una presunta autorizzazione rilasciata in data 8/10/2015 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di un'asserita mancata comunicazione della revoca della predetta autorizzazione.

In realtà, leggendo attentamente la predetta comunicazione dell'8/10/2015, è evidente come la stessa non possa essere ritenuta una dichiarazione di natura autorizzativa, quanto semplicemente di natura informativa. Nella comunicazione, infatti, si informa solamente che il giorno 5/11/2015 si sarebbe tenuta l'udienza di trattazione collegiale davanti al Tar Lazio in cui sarebbe stata discussa e decisa l'istanza di sospensiva presentata dal Botti con ricorso n. 11475/2015. Sino a tale data, pertanto, e dunque non oltre il 5/11/2015, il Botti avrebbe potuto riprendere l'esercizio delle attività inerenti alla sua qualifica.

La difesa dell'incolpato sostiene tuttavia la legittimità della partecipazione alle corse del 7, 8 e 10 novembre 2015 ritenendo che il Ministero si sarebbe dovuto attivare per comunicare al Botti l'esito della decisione della sospensiva. Ciò, a dire di controparte, sulla base dell'espressione, utilizzata nella comunicazione dell'8/10/2015, "fino a nuova comunicazione".

E' però evidente l'infondatezza dell'argomentazione della difesa dell'incolpato, dato che sarebbe stato onere dell'incolpato e diligenza del difensore dello stesso nell'ambito del procedimento davanti al Tar Lazio (Avv. Mattii) preoccuparsi di conoscere l'esito dell'udienza di discussione della sospensiva del 5/11/2015.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

In altri termini, appare pretestuoso sostenere che il Ministero si sarebbe dovuto sostituire al Tar che, come da protocollo, avrà sicuramente comunicato via pec all'Avv. Mattii l'ordinanza di rigetto della sospensiva del 6/11/2015. Ordinanza che, in ogni caso, dato il sistema di pubblicità e trasparenza della giustizia amministrativa, sarebbe stata immediatamente visibile al difensore dell'incolpato semplicemente accedendo all'"Area Avvocato" del portale "giustiziamministrativa.it".

Infondato appare anche il secondo motivo di doglianza che emerge leggendo la memoria difensiva depositata dall'Avv. Masala, secondo cui sarebbe illegittimo trasferire alla società "A&S Botti s.r.l., Società di Allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano", società singolarmente costituita in data 3/11/2015 (e, dunque, solamente due giorni prima la data dell'udienza di discussione della sospensiva davanti al Tar), le responsabilità disciplinari del socio Botti Stefano.

In realtà, l'art. 28 *bis* del Regolamento prevede: *"alla società di allenamento sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per gli allenatori, ferma restando la responsabilità disciplinare, a titolo personale, dell'infrazione di dette norme da parte degli amministratori o co-amministratori delle stesse"*.

Pertanto, in forza della prima parte della predetta disposizione, alla società A&S Botti s.r.l. sarà comunque possibile estendere l'art. 26 del Regolamento che, come noto, prevede una sorta di responsabilità oggettiva in capo agli allenatori.


In ogni caso, la seconda parte dell'art. 28 *bis* fonda la legittimità dell'atto di incolpazione, dato che l'azione disciplinare viene specificatamente promossa nei confronti del Sig. Botti Stefano, a titolo personale, quale co-amministratore della società "A&S Botti s.r.l., società di Allenamento di Botti Alduino e Botti Stefano".

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. BOTTI STEFANO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 1 (uno). Ordina il distanziamento totale dei cavalli meglio indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni

Data	Ippodromo	N	Nome Premio	Ruolo	Premio	Cavallo	piazz.	Distanza
10/11/2015	ROMA, G	3	ALBA	Allenatore	300,00	SFARZOSA	1	1600
10/11/2015	ROMA, G	5	CHIADINA	Allenatore	0,00	SCREAMING EAGLE		1600
10/11/2015	ROMA, G	1	MARIS	Allenatore	96,00	INFINITY GAME	4	1500
08/11/2015	ROMA, G	5	ALBERTO LIZZA	Allenatore	242,00	EXCHANGE	2	1600
08/11/2015	ROMA, G	2	CARLO E FRANCESCO ALOISI	Allenatore	0,00	ZAPEL	5	1200
08/11/2015	ROMA, G	4	CRITERIUM FEMMINILE MEM MANUELA TUDINI	Allenatore	0,00	ACIA DE TOLA	8	1500
08/11/2015	ROMA, G	4	CRITERIUM FEMMINILE MEM MANUELA TUDINI	Allenatore	1.900,00	VICTIM OF LOVE	1	1500
08/11/2015	ROMA, G	1	GUIDO BERARDELLI	Allenatore	3.500,00	POETA DILETTO	1	1800
08/11/2015	ROMA, G	1	GUIDO BERARDELLI	Allenatore	420,00	SEMPRE DRAGO	4	1800
08/11/2015	ROMA, G	1	GUIDO BERARDELLI	Allenatore	1.540,00	VOICE OF LOVE	2	1800
08/11/2015	ROMA, G	6	PIETRO PALMIERI	Allenatore	264,00	ANDY GARCIA	3	2200
08/11/2015	ROMA, G	6	PIETRO PALMIERI	Allenatore	484,00	RED SHIRT	2	2200
08/11/2015	PISA, G	1	PREMIO GAY LUSSAC	Allenatore	120,00	CONSELICE	3	1500
08/11/2015	PISA, G	7	PREMIO MILE	Allenatore	48,00	CEDREGH	3	1800
08/11/2015	PISA, G	4	PREMIO OISE	Allenatore	200,00	FAIRY VALLEYS	1	1500
08/11/2015	ROMA, G	3	ROMA GBI RACING - TRIS STRAORDINARIA	Allenatore	4.840,00	CIRCUS COUTURE	2	2000
08/11/2015	ROMA, G	3	ROMA GBI RACING - TRIS STRAORDINARIA	Allenatore	11.000,00	DYLAN MOUTH	1	2000
08/11/2015	ROMA, G	3	ROMA GBI RACING - TRIS STRAORDINARIA	Allenatore	0,00	PRIORE PHILIP	12	2000
07/11/2015	MILANO, G	1	BRIANZA	Allenatore	308,00	SURBETT	2	1200
07/11/2015	MILANO, G	2	FERRUCCIO GORNI	Allenatore	308,00	ISTRANA	2	1600
07/11/2015	MILANO, G	2	FERRUCCIO GORNI	Allenatore	84,00	PAIR OU IMPAIR	4	1600
07/11/2015	MILANO, G	3	QUADERNA	Allenatore	0,00	FREEDOM HOLDER	11	1700
07/11/2015	MILANO, G	3	QUADERNA	Allenatore	352,00	VIRTUAL GAME	2	1700



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

E-mail: urp@mpaaf.gov.it - Codice Fiscale 97099470581

13/11/2015 - Pag. 1

Area	Ruolo	Partecipazioni	Vittorie	Piazze	Somme vinte
G	Allenatore	23	5	18	26.006,00
Totale					26.006,00



All. to DEC.068/16



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

della Disciplina sebbene, il primo e l'ultimo, ritualmente avvisati. Il difensore dell'incolpato, Avv. Schileo, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica in data 09.02.2016 alle ore 13:57 presso la segreteria di codesta Commissione, eccepiva l'omessa notifica, nei suoi confronti, dell'avviso di fissazione dell'udienza e pertanto la Commissione, constatata tale irregolarità, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento all'udienza del 15.03.2016. All'udienza del 15.03.2016, preso atto della regolare comunicazione, alle parti, dell'avviso di trattazione e constatata, comunque, l'assenza dell'incolpato, del suo difensore e del rappresentante della Procura della Disciplina, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

L'Avv. Alessandra Schileo faceva pervenire, a mezzo posta elettronica, in data 11.03.2016, una memoria difensiva con la quale eccepiva la violazione del contraddittorio e la sussistenza di cause esimenti la responsabilità dell'incolpato, per cui chiedeva, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità del procedimento e, in subordine, la riunione; nel merito, l'archiviazione del procedimento in quanto l'incolpato non avrebbe commesso il fatto e, in subordine, incauta medicazione. La detta memoria veniva acquisita al fascicolo come da verbale di udienza.

La Commissione, dopo la relazione di rito, definiva il procedimento mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va esaminata la richiesta, anche se formulata come subordinata, di riunione dei procedimenti.

In merito, giova precisare che l'incolpato non ha provato la sussistenza degli estremi per procedere alla riunione del presente procedimento con quelli aventi nn. 65 e 79 del 2015. In effetti, per poter procedere alla riunione di procedimenti, è necessario che sussista tra essi una connessione soggettiva e oggettiva. Nel caso *de quo*, l'incolpato si è limitato ad enunciare l'esistenza degli altri due procedimenti, indicandone il numero di r.g., e null'altro. Inoltre, anche da quanto ricavabile dall'elenco dei procedimenti disciplinari, definiti e in corso, acquisito da questa Commissione, i detti requisiti sembrano non sussistere, in quanto il presente procedimento riguarda il cavallo VELOCE, trovato positivo alla sostanza "desametasone", quello avente r.g. 65/15, il cavallo FANO positivo alla sostanza "triamcinolone acetone", ed infine quello recante r.g. 79/15, il cavallo SOL INVICTUS, positivo alla sostanza "idrossilazina". Da quanto innanzi, emerge chiaramente che la richiesta di riunione dei procedimenti deve essere rigettata.

Passando poi all'ulteriore motivo di doglianza, sulla violazione del principio del contraddittorio, formulato dall'incolpato, va rilevato che, secondo l'assunto difensivo, la natura del presente procedimento sarebbe quella di "procedimento amministrativo", regolato dalla legge n. 241/90.

Tale assunto è infondato e pertanto il motivo va respinto.

Innanzitutto, va rilevato che la procedura, applicabile al caso di specie, è prevista da un apposito regolamento "norme di procedura" che, in quanto tale, deroga, perché *lex specialis*, eventuali altri provvedimenti generali.

Inoltre, poi, la giustizia di tipo disciplinare, si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole che lo caratterizzano, con la consapevolezza che in caso di violazione delle stesse sarà loro applicata una sanzione disciplinare, proporzionale alla gravità della violazione commessa. Perciò il processo disciplinare, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'incolpato, per le sue caratteristiche si avvicina molto al processo penale statale, presupponendo sempre la violazione di una norma disciplinare, alla quale è correlata l'applicazione di una sanzione. D'altra parte la forza di un ordinamento giuridico si fonda sulla



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

capacità di imporre delle regole e di preconstituire i mezzi e gli strumenti per farle rispettare; nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ove tutti i soggetti che ne fanno parte lo decidono mediante un atto spontaneo di volontà, non si potrà garantire l'applicazione della sanzione con la forza ovvero con l'esecuzione d'ufficio della stessa, ma quanto meno si potrà, come *extrema ratio* decidere di espellere il soggetto dall'ordinamento. In altre parole, se un soggetto non segue le regole dell'ordinamento sportivo e non riconosce la cogenza delle decisioni dell'organo di giustizia, verrà escluso dallo stesso. Un particolare tipo di illecito disciplinare, poi, è costituito dall'illecito sportivo il quale, data la sua rilevanza, trova sempre una specifica regolamentazione, nell'ambito di ciascuna federazione sportiva. Questo tipo di illecito, regolamentato anche nell'ambito della federazione ippica (entro cui il FAVERO opera), va a sanzionare tutti coloro che compiano, o consentano che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento, od il risultato, di una competizione sportiva, ovvero assicurino a chiunque un vantaggio agonistico: l'illecito sportivo costituisce, quindi, un illecito che ha come oggetto quello dell'alterazione di un risultato di una competizione sportiva. La procedura relativa alla giustizia disciplinare si avvicina molto al procedimento penale dell'ordinamento statale, e si caratterizza per un'azione posta in essere da un organo competente, che si identifica nel Procuratore della Disciplina, che ha il compito di esercitare l'azione disciplinare circa eventuali azioni che si ritengano essere state poste in violazione di norme regolamentari, emanate dalla federazione ippica e/o altro soggetto avente competenza in materia (per es. Ministero). Una volta istruito il procedimento disciplinare, la decisione sarà poi presa dall'organo giudicante che, nel caso di specie, coincide con la Commissione di Disciplina di Prima Istanza, alla cui decisione, in base al principio del doppio grado di giurisdizione, è comunque possibile proporre appello alla Commissione di Disciplina di Appello.

Ciò posto, nel caso di specie, secondo le norme di procedura, era onere dell'incolpato chiedere, prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento disciplinare (tra l'altro previo pagamento dei diritti di copia), tra l'udienza del 09.02.2016 e quella del 15.03.2016, in quanto non esiste alcuna norma che gli attribuisca il diritto a ricevere, senza apposita richiesta e successivo interessamento di parte in tal senso, i predetti documenti. Conseguenza da tanto che il procedimento si è svolto regolarmente e che è stata una libera scelta difensiva dell'incolpato, come in sua facoltà, quella di non richiedere, prendere visione e ritirare copia degli atti del procedimento.

Alcuna lesione del principio del contraddittorio vi è stata, ed anche questa censura è infondata.

Nulla, infine, è stato provato (ma finanche argomentato), in riferimento alle avanzate richieste, di merito, di archiviazione per non aver commesso il fatto, ovvero di riconoscimento dell'ipotesi più lieve, di incauta medicazione, e pertanto le rispettive richieste vanno rigettate.

Alla luce dell'inquadramento normativo di cui innanzi, e stante l'istruttoria espletata, l'incolpato non ha provato che l'evento accaduto *sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo* anzi, all'inverso, dalle emergenze documentali, è evidente una sostanziale sua responsabilità per non aver ottemperato (in maniera diligente) agli obblighi derivanti dal regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. FAVERO Paolo e, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante, nonché della sua personalità – aggravata dalla precedente decisione n. 085/2014 di questa Commissione - si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi sei e della multa di euro 1.500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **FAVERO Paolo** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui eventualmente rivestita per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 085/14.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **VELOCE** dall'ordine di arrivo del premio "Comm. Ettore Tagliabue" disputatosi il 08.11.2014 all'ippodromo di Milano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano **COCCOLI**

Il Presidente
Avv. Francesco **FERRONI**



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 12/16	UDIENZA DEL 5/4/2016	DECISIONE N. 070/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 APR 2016	IL SEGRETARIO
---------------------	-------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in via XX Settembre n. 20, in data 5/4/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 12/2016 contro:
KHAYAT JEAN PIERRE, residente in Lendinara (RO), Riviera Giuseppe Mazzini n. 2/2 (cod. fisc. KHYJPR42E04Z352D) (assente)

INCOLPATO

Per aver fatto partecipare a corse i cavalli Titus, Uronometro Lg e Untouchable Lg, di proprietà della scuderia Stud and Stable Buba dello stesso Sig. Jean Pierre Khayat, senza essere titolare né di colori, né di patente di allenatore in Italia, in violazione dell'art. 13 del Regolamento delle Corse al Trotto.

FATTO

Con comunicazione del 30/11/2015, il Dipartimento delle Politiche Competitive del MIPAAF segnalava alla Procura della Disciplina la violazione dell'art. 13 del Regolamento delle Corse al Trotto da parte del Sig. Khayat Jean Pierre.

Con atto di incolpazione depositato in data 23/2/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Khayat per il suddetto fatto.

All'udienza del 5/4/2016, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Khayat nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 13 del Regolamento delle Corse al Trotto, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Si ricorda infatti che il predetto articolo prevede che *"qualsiasi persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o dei paesi appartenenti all'Unione Europea intenda far correre cavalli di proprietà in riunioni riconosciute dovrà ottenere dall'Ente la preventiva autorizzazione"*.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Orbene, dalle risultanze dell'archivio anagrafico agli atti, risulta che l'incolpato non sia titolare né di colori, né di patente di allenatore in Italia.

Inoltre, dalle schede tecniche agli atti, risulta che il cavallo Titus, nel periodo tra il 25/2/2015 ed il 17/10/2015, partecipava a n. 12 corse, conseguendo otto piazzamenti; il cavallo Uronometro Lg, in data 13/10/2015, partecipava alla corsa Premio Borgoplin in Milano, non classificandosi e che il cavallo Untouchable LG, nel periodo tra il 15/9/2015 ed il 17/10/2015, partecipava a quattro corse, classificandosi terzo nella corsa Premio Quick Song, disputatasi a Milano in data 15/9/2015.

Appare pertanto pienamente provata la violazione da parte del Sig. Khayat Jean Pierre dell'art. 13 del Regolamento delle Corse al Trotto.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. Khayat Jean Pierre, applica nei confronti dello stesso la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille) e dispone il distanziamento totale dei cavalli Titus, Uronometro Lg e Untouchable Lg dall'ordine di arrivo delle corse meglio indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, con conseguente perdita di ogni premio vinto e/o indennità.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 13/16	UDIENZA DEL 5/4/2016	DECISIONE N. 071/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 APR 2016	IL SEGRETARIO
---------------------	-------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in via XX Settembre n. 20, in data 5/4/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 13/2016 contro:

BIAGETTI LUIGI, allenatore, residente in Terni (TR), via Trastulli n. 24 (cod. fisc. BGTLGU75P21L117S) (presente)

INCOLPATO

Per aver fatto partecipare irregolarmente il cavallo Monnalisa al Premio Coreano svoltosi a Pisa il 1 marzo 2015 per difetto di qualifica rispetto alla proposizione di corsa

FATTO

Con nota del 13/5/2015, veniva segnalata alla Procura della Disciplina la presunta partecipazione irregolare del cavallo Monnalisa al Premio Coreano svoltosi a Pisa il 1 marzo 2015 per difetto di qualifica rispetto alla proposizione della corsa.

Con atto di incolpazione depositato in data 23/2/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Biagetti per il suddetto fatto.

All'udienza del 5/4/2016, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina. Compariva invece personalmente il Sig. Biagetti, il quale dichiarava di non ritenersi colpevole per l'addebito mossogli in quanto a suo dire la somma vinta dalla cavalla Monnalisa era inferiore ad € 12.000,00, non dovendosi calcolare il premio vinto in occasione di una corsa sponsorizzata.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Biagetti nell'atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Infatti, dall'esame della scheda della cavalla Monnalisa agli atti, emerge che la stessa, nel corso del 2014, aveva guadagnato, a titolo di premi assegnati al proprietario ai sensi dell'art. 124, comma 10, del regolamento Sella dell'Ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, la somma complessiva di € 13.174,50.

Non contestata risulta inoltre la partecipazione della cavalla Monnalisa alla corsa Premio Coreano, svoltasi presso l'Ippodromo di Pisa in data 1/3/2015, riservata, come da relativo regolamento anch'esso agli atti, ai cavalli di quattro anni ed oltre, di puro sangue arabo, nati ed allevati in Italia, che non avessero vinto la somma di € 12.000,00 nell'anno precedente in tutte le tipologie di corse disputate.

Pertanto, avendo la cavalla Monnalisa, nell'anno 2014, vinto premi per € 13.174,50, è evidente l'irregolarità della partecipazione della stessa alla corsa Premio Coreano del 1/3/2015, riservata invece a cavalli che nel 2014 non avessero vinto somme superiori ad € 12.000,00.

Non provata appare la circostanza riferita dall'incoltato, secondo cui la cavalla Monnalisa non avrebbe superato il tetto delle vincite di € 12.000,00 in quanto sarebbe stato conteggiato anche un premio vinto in occasione di una corsa sponsorizzata, che a dire del Biagetti non avrebbe dovuto essere computato.

L'incoltato, in particolare, oltre a non aver provato il fatto della partecipazione della cavalla Monnalisa ad una corsa sponsorizzata, non indica nemmeno quale sarebbe stata a suo dire la predetta corsa, che comunque non risulta agli atti, né tantomeno l'importo del premio vinto.

In ogni caso, la circostanza riferita dal Biagetti sembrerebbe superata dallo stesso regolamento della corsa Premio Coreano, che riserva la partecipazione ai cavalli che nell'anno precedente abbiano vinto somme non superiori ad € 12.000,00, in tutte le tipologie di corse disputate, senza alcuna distinzione tra corse sponsorizzate e corse non sponsorizzate.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. Biagetti Luigi in qualità di allenatore della cavalla Monnalisa, dispone il distanziamento totale della cavalla dall'ordine di arrivo della corsa Premio Coreano svoltasi presso l'Ippodromo di Pisa in data 1/3/2015, con conseguente perdita di ogni premio vinto e/o indennità e sanziona il Sig. Luigi Biagetti con la sospensione di giorni 10 dalla qualifica di allenatore.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

12.01.2016, non si presentavano né l'incolpato, né il suo difensore, né il rappresentante della Procura della Disciplina sebbene, tutti, ritualmente avvisati. La Commissione, su richiesta del difensore dell'incolpato, Avv. Schileo, disponeva l'audizione del teste dott. Maurizio CORNALI, rinviando per l'escussione dello stesso all'udienza del 09.02.2016. All'udienza del 09.02.2016 constatata, comunque, l'assenza dell'incolpato, del suo difensore e del rappresentante della Procura della Disciplina, la Commissione prendeva atto dell'impossibilità del teste regolarmente citato, dott. CORNALI, a comparire e pertanto rinviava in prosieguo al 05.04.2016. All'udienza del 05.04.2016, presenti l'incolpato, il suo difensore, il procuratore della disciplina, Avv. Vincenzo LA ROCCA, nonché il teste dott. CORNALI, la Commissione disponeva la trattazione della causa.

L'Avv. Alessandra Schileo concludeva come da memoria difensiva del 12.01.2016, in atti, con la quale eccepiva la violazione del contraddittorio e la sussistenza di cause esimenti la responsabilità dell'incolpato, per cui chiedeva, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità del procedimento e, in subordine, la riunione; nel merito, l'archiviazione del procedimento in quanto l'incolpato non avrebbe commesso il fatto e, in subordine, incauta medicazione. La detta memoria veniva acquisita al fascicolo come da verbale di udienza.

La Commissione, dopo la relazione di rito, definiva il procedimento mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va esaminata la richiesta, anche se formulata come subordinata, di riunione dei procedimenti.

In merito, giova precisare che l'incolpato non ha provato la sussistenza degli estremi per procedere alla riunione del presente procedimento con quello avente rg n. 55 del 2015. In effetti, per poter procedere alla riunione di procedimenti, è necessario che sussista tra essi una connessione soggettiva e oggettiva. Nel caso *de quo*, l'incolpato si è limitato ad enunciare l'esistenza di un altro procedimento, indicando il numero di r.g., e null'altro. Inoltre, dall'elenco dei procedimenti disciplinari, definiti e in corso, acquisito da questa Commissione, non risulta alcun procedimento avente rg n. 55 del. Da quanto innanzi, emerge chiaramente che la richiesta di riunione dei procedimenti deve essere rigettata.

Passando poi all'ulteriore motivo di doglianza, sulla violazione del principio del contraddittorio, formulato dall'incolpato, va rilevato che, secondo l'assunto difensivo, la natura del presente procedimento sarebbe quella di "procedimento amministrativo", regolato dalla legge n. 241/90.

Tale assunto è infondato e pertanto il motivo va respinto.

Innanzitutto, va rilevato che la procedura, applicabile al caso di specie, è prevista da un apposito regolamento "norme di procedura" che, in quanto tale, deroga, perché *lex specialis*, eventuali altri provvedimenti generali.

Inoltre, poi, la giustizia di tipo disciplinare, si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole che lo caratterizzano, con la consapevolezza che in caso di violazione delle stesse sarà loro applicata una sanzione disciplinare, proporzionale alla gravità della violazione commessa. Perciò il processo disciplinare, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'incolpato, per le sue caratteristiche si avvicina molto al processo penale statale, presupponendo sempre la violazione di una norma disciplinare, alla quale è correlata l'applicazione di una sanzione. D'altra parte la forza di un ordinamento giuridico si fonda sulla capacità di imporre delle regole e di preconstituire i mezzi e gli strumenti per farle rispettare; nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ove tutti i soggetti che ne fanno parte lo decidono mediante un atto spontaneo di volontà, non si potrà garantire l'applicazione della sanzione con la forza ovvero con l'esecuzione d'ufficio della stessa, ma quanto meno si potrà, come *extrema ratio* decidere di espellere il soggetto dall'ordinamento. In altre parole, se un soggetto non segue le regole dell'ordinamento



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

sportivo e non riconosce la cogenza delle decisioni dell'organo di giustizia, verrà escluso dallo stesso. Un particolare tipo di illecito disciplinare, poi, è costituito dall'illecito sportivo il quale, data la sua rilevanza, trova sempre una specifica regolamentazione, nell'ambito di ciascuna federazione sportiva. Questo tipo di illecito, regolamentato anche nell'ambito della federazione ippica (entro cui il FAVERO opera), va a sanzionare tutti coloro che compiano, o consentano che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento, od il risultato, di una competizione sportiva, ovvero assicurino a chiunque un vantaggio agonistico: l'illecito sportivo costituisce, quindi, un illecito che ha come oggetto quello dell'alterazione di un risultato di una competizione sportiva. La procedura relativa alla giustizia disciplinare si avvicina molto al procedimento penale dell'ordinamento statale, e si caratterizza per un'azione posta in essere da un organo competente, che si identifica nel Procuratore della Disciplina, che ha il compito di esercitare l'azione disciplinare circa eventuali azioni che si ritengano essere state poste in violazione di norme regolamentari, emanate dalla federazione ippica e/o altro soggetto avente competenza in materia (per es. Ministero). Una volta istruito il procedimento disciplinare, la decisione sarà poi presa dall'organo giudicante che, nel caso di specie, coincide con la Commissione di Disciplina di Prima Istanza, alla cui decisione, in base al principio del doppio grado di giurisdizione, è comunque possibile proporre appello alla Commissione di Disciplina di Appello.

Ciò posto, nel caso di specie, secondo le norme di procedura, era onere dell'incolpato chiedere, prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento disciplinare (tra l'altro previo pagamento dei diritti di copia), tra l'udienza del 09.02.2016 e quella del 05.04.2016, in quanto non esiste alcuna norma che gli attribuisca il diritto a ricevere, senza apposita richiesta e successivo interessamento di parte in tal senso, i predetti documenti. Conseguentemente da tanto che il procedimento si è svolto regolarmente e che è stata una libera scelta difensiva dell'incolpato, come in sua facoltà, quella di non richiedere, prendere visione e ritirare copia degli atti del procedimento.

Alcuna lesione del principio del contraddittorio vi è stata, ed anche questa censura è infondata.

Nulla, infine, è stato provato (ma finanche argomentato), in riferimento alle avanzate richieste, di merito, di archiviazione per non aver commesso il fatto, ovvero di riconoscimento dell'ipotesi più lieve, di incauta medicazione, e pertanto le rispettive richieste vanno rigettate. Inoltre la dichiarazione del teste dott. CORNALI non appare sostenere la tesi difensiva in quanto : 1. non esiste alcun comunicato della FEI (FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE) che rappresenti "l'indeterminabilità" del periodo di sospensione per la idrossilazina, tra l'altro, ove esistente, sarebbe stato onere della difesa produrre tale documento alla Commissione; 2. il teste riferisce di aver somministrato al cavallo il farmaco "megaxilor" contenente idrossilazina ma, nulla dice, sulla data in cui tale somministrazione sarebbe avvenuta; 3. nulla riferisce su una eventuale certificazione medica in merito alla somministrazione del farmaco né la difesa ha prodotto certificato medico attestante il fatto.

Alla luce dell'inquadramento normativo di cui innanzi, e stante l'istruttoria espletata, l'incolpato non ha provato che l'evento accaduto *sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo* anzi, all'inverso, dalle emergenze documentali, è evidente una sostanziale sua responsabilità per non aver ottemperato (in maniera diligente) agli obblighi derivanti dal regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. FAVERO Paolo e, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante, nonché della sua personalità – aggravata dalla precedente decisione n. 085/2014 di questa Commissione –, si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00, oltre a quella



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **FAVERO Paolo** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui eventualmente rivestita per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della recidiva relativa alla decisione n° 85/14 .

Ordina il distanziamento totale del cavallo **SOL INVICTUS** dall'ordine di arrivo del premio "Gran corsa Siepi di Milano" disputatosi il 19.10.2014 all'ippodromo di Milano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

01.12.2015, non si presentavano né l'incoltato, né il suo difensore, né il rappresentante della Procura della Disciplina sebbene, tutti, ritualmente avvisati. La Commissione, su richiesta del difensore dell'incoltato, Avv. Schileo, disponeva l'audizione del teste dott. Maurizio CORNALI, rinviando per l'escussione dello stesso all'udienza del 09.02.2016. All'udienza del 09.02.2016 constatata, comunque, l'assenza dell'incoltato, del suo difensore e del rappresentante della Procura della Disciplina, la Commissione prendeva atto dell'impossibilità del teste regolarmente citato, dott. CORNALI, a comparire e pertanto rinviava in prosieguo al 05.04.2016. All'udienza del 05.04.2016, presenti l'incoltato, il suo difensore, il procuratore della disciplina, Avv. Vincenzo LA ROCCA, nonché il teste dott. CORNALI, la Commissione disponeva la trattazione della causa.

L'Avv. Alessandra Schileo concludeva come da memoria difensiva del 12.01.2016, in atti, con la quale eccepiva la violazione del contraddittorio e la sussistenza di cause esimenti la responsabilità dell'incoltato, per cui chiedeva, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità del procedimento e, in subordine, la riunione; nel merito, l'archiviazione del procedimento in quanto l'incoltato non avrebbe commesso il fatto e, in subordine, incauta medicazione. La detta memoria veniva acquisita al fascicolo come da verbale di udienza.

La Commissione, dopo la relazione di rito, definiva il procedimento mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato l'11.10.2014 al cavallo FANO in occasione della corsa sopra citata, confermato dalle seconde analisi, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "TRIAMCINOLONE ACETONIDE", in occasione della corsa "Premio San Giorgio" disputatasi presso l'ippodromo di Milano.

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche pericolo per la salute.

Va però esclusa la responsabilità del FAVERO in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che il dott. Maurizio CORNALI, veterinario di fiducia, aveva somministrato al cavallo FANO (e all'insaputa dell'incoltato) un farmaco, l'uvitriam (regolarmente prescritto) che successivamente è stato ritirato dal mercato con provvedimento del Ministero della Salute. In effetti, secondo le emergenze istruttorie, a causa di un inatteso *trend* di segnalazioni di sospette reazioni avverse legate all'uso del farmaco individuato con il lotto n. 1301 con scadenza 10/2016, il Ministero della Salute, su segnalazione della Società Ceva Salute Animale Spa, con provvedimento del 01/08/2014, aveva disposto il ritiro dal mercato delle confezioni del predetto lotto perché affetto da difetto di qualità. Tuttavia, tale circostanza non era nota al veterinario somministrante, come ha dichiarato lo stesso all'atto della sua escussione testimoniale del 5.04.2016.

A ben vedere, infatti, la somministrazione del farmaco difettoso "UVITRIAM" era stata effettuata dal Dott. CORNALI precedentemente al disposto ritiro del farmaco, con la conseguenza che l'evento doping non può essere ascritto all'allenatore FAVERO, il quale peraltro si è attenuto alle indicazioni di cui alla prescrizione.

Deve, pertanto, escludersi la responsabilità dell'evento doping in capo all'allenatore FAVERO, il quale ha dimostrato che la positività riscontrata è dipesa da fatto allo stesso non imputabile, nemmeno a titolo colposo.

Alla luce di quanto precede, il sig. FAVERO Paolo va comunque prosciolto dall'incoltazione per non aver commesso il fatto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Di conseguenza questa Commissione conferma l'ordine di arrivo del "Premio San Giorgio" svoltosi a Milano il 11/10/2014.

P. Q. M.

La Commissione assolve il sig. **FAVERO Paolo** dall'addebito mossogli per non aver commesso il fatto.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "San Giorgio" disputatosi a Milano il 11.10.2014.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
N. 10/16	05/04/2016	074/16	19 APR 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 5 Aprile 2016 presso la sede del MIPAAF sita in Via XX Settembre, 20 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 10/16 R.G.

a carico di

1) **Circolo Ippico La Golena A.S.D.**, in persona del legale rappresentante p.t. **Angela LANZETTA**, nata a Oristano il 28.10.1976, ivi residente in Via Nuova n. 40.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo PANAMA di sua proprietà è stato trovato positivo alle sostanze proibite "FENILBUTAZONE" e "OSSIFENILBUTAZONE", a seguito dei prelievi effettuati in data 17/05/2015 in occasione del premio "CIRCUITO CLASSICO MIPAAF DI SALTO OSTACOLI" presso l'Ippodromo di Santa Giusta.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 16 Febbraio 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Circolo Ippico La Golena A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t. Angela LANZETTA, per accertata positività del cavallo PANAMA alle sostanze "FENILBUTAZONE" e "OSSIFENILBUTAZONE" a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa ENCI "CIRCUITO CLASSICO MIPAAF DI SALTO OSTACOLI" disputatasi in data 17 Maggio 2015 presso l'ippodromo di Santa Giusta.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 18/06/2015 al 17/07/2015.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 05/04/2016.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti comunicato, come da Regolamento, presso l'indirizzo fornito dall'iscritto.

La parte incolpata non si presentava né presentava memorie in sua difesa.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione con relazione del procedimento.

All'esito della relazione, il procedimento veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sui campioni prelevati il giorno 17 Maggio 2015 al cavallo PANAMA in occasione della corsa CIRCUITO CLASSICO MIPAAF DI SALTO OSTACOLI sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Santa Giusta, è emersa in modo inequivocabile la positività sia alla sostanza "FENILBUTAZONE" che alla sostanza "OSSIFENILBUTAZONE".

La somministrazione di tali sostanze al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare del Circolo Ippico La Golena A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Angela LANZETTA, la quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto alla stessa non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale delle sostanze rinvenute nelle analisi effettuate.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, alla predetta Sig.ra Angela LANZETTA, nella sua qualità di legale rappresentante del Circolo Ippico La Golena A.S.D., proprietario del cavallo.

Da ciò consegue che appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di proprietaria per mesi 2 e della multa di € 500,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della Sig.ra **Angela LANZETTA**, n.q. di legale rappresentante del Circolo Ippico La Golena A.S.D. in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, si applica alla stessa la sanzione della sospensione dalla qualifica di proprietaria per mesi 2 (Due) oltre alla multa di € 500,00 (Cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **PANAMA** dall'ordine di arrivo del Premio "CIRCUITO



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

CLASSICO MIPAAF DI SALTO OSTACOLI" disputatosi il giorno 17/05/2015 presso l'ippodromo di Santa Giusta e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)